

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sent. 682/013 1

RG. 8330/060

REP. 458/013

Il Giudice di Pace di Firenze Dr. Simone Bozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. 8330/2010 e promossa da

[REDACTED], quale titolare dell'impresa individuale [REDACTED], rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Bordoni del Foro di Bologna, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Laura Manfulli del Foro di Firenze, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Firenze, Via Cavour 39, come da procura a margine dell'atto di citazione

ATTORE

contro

ALLIANZ S.p.a., in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Viale A. Volta 72, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione

CONVENUTA

[REDACTED], residente in Santa Maria a Vico (CE), Via [REDACTED]

CONVENUTO CONTUMACE

avente ad oggetto risarcimento danni da circolazione di veicoli e trattenuta in decisione all'udienza del 24.10.2012 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte attrice: dichiarata la responsabilità esclusiva del [REDACTED] in ordine al sinistro *de quo*, nonché la validità del contratto di cessione di credito stipulato tra l'attore ed il danneggiato, condannare la convenuta Allianz S.p.a. a pagare all'attore la somma complessiva di euro 5900,00, di cui euro 630,00 per l'assistenza tecnica stragiudiziale, oltre rivalutazione ed interessi legali dalla data del dovuto al saldo, il tutto entro il limite di competenza del giudice adito, con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Parte convenuta: dichiarare congrua e satisfattiva l'offerta formulata *ante causam* e non accettata dalla parte attrice, ovvero condannare la convenuta al risarcimento dei soli danni puntualmente e rigorosamente provati in ordine alla loro sussistenza, alla loro risarcibilità, al loro ammontare ed alla loro riconducibilità al sinistro *de quo*, respingendo ogni ulteriore domanda attrice, con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato rispettivamente il 23.3.2010 ai sensi dell'art. 7, II co., L. 890/82 ed il 29.3.2010 ai sensi dell'art. 8, IV co., della stessa legge il Sig. [REDACTED] quale titolare dell'impresa individuale "Autocarrozzeria [REDACTED]", nonché quale cessionario del credito risarcitorio del Sig. [REDACTED] relativo al sinistro verificatosi alle ore 20,00 circa del 2.10.2009 sull'autostrada A1, in direzione sud, all'altezza del km 280 (nei pressi dell'uscita di Firenze Nord), conveniva innanzi al Giudice di Pace di Firenze ai sensi dell'art. 149, VI co., D.lgs. 209/05 la Allianz S.p.a. ed il Sig. [REDACTED] chiedendo la condanna della prima al risarcimento dei danni patrimoniali (quantificati complessivamente in euro 5900,00, comprensivi di spese di riparazione del veicolo danneggiato, fermo tecnico e spese di assistenza tecnica stragiudiziale) sofferti dal cedente in conseguenza del predetto sinistro avvenuto per fatto e colpa esclusivi del [REDACTED] il quale, alla guida dell'autocarro [REDACTED] di proprietà della [REDACTED] S.r.l., non manteneva la dovuta distanza di sicurezza dall'autoveicolo che lo precedeva Renault Avantime tg. [REDACTED] di proprietà e condotto dal Parlapiano, tamponandolo.

La Allianz S.p.a. si costituiva ritualmente in giudizio contestando la domanda attrice in punto di *quantum*: al riguardo sosteneva che, essendo stata eseguita tempestivamente la perizia sul veicolo danneggiato ed essendo stata formulata tempestivamente una congrua offerta, non vi era necessità di condurre lunghe e complesse trattative per addivenire ad un giusto risarcimento, con la conseguenza che non dovevano considerarsi dovute le spese di assistenza tecnica sostenute dal danneggiato durante la fase stragiudiziale, mentre i costi di riparazione indicati nella fattura apparivano eccessivi e sproporzionati rispetto all'effettiva natura ed entità dei danni riportati dalla Renault Avantime.

Il [REDACTED] rimaneva contumace.

Acquisiti ritualmente i documenti prodotti dalle parti, veniva disposta ed espletata C.T.U. tecnica per l'accertamento e la quantificazione dei danni riportati dalla suddetta autovettura in conseguenza del sinistro *de quo*.

La causa veniva quindi trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate come in epigrafe dalle parti costituite.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Nulla quaestio tanto in ordine alla proponibilità della domanda attrice ai sensi degli artt. 145, II co., e 148, I co., D.lgs. 209/05 (v. lettera raccomandata a.r. redatta il 30.10.2009 dallo studio professionale di infortunistica stradale Bizeta 2006 S.n.c. di Franco Zucchini & C., pervenuto negli uffici di Allianz S.p.a. il 4.11.2009) quanto in ordine alla responsabilità esclusiva del Papa Vincenzo nella causazione del sinistro *de quo* (non contestata da Allianz S.p.a.).

In punto di *quantum debeatur*, si osserva quanto segue.

A fronte di una perizia stragiudiziale sulla Renault Avantime (eseguita il 21.10.2009, su incarico di Allianz S.p.a., dallo Studio Associato [REDACTED] di Bologna), che ha quantificato il danno in complessivi euro 4321,99 (IVA compresa) con un fermo tecnico di 6 giorni, e di una fattura di riparazione emessa dalla parte attrice il 27.1.2010 per complessivi euro 5049,59 (IVA compresa), il C.T.U. Geom. [REDACTED] ha quantificato il danno in complessivi euro 3607,94 (IVA compresa) con un fermo tecnico di 4 giorni, motivando la differenza nella ritenuta eccessiva richiesta di ore di manodopera e di materiali di consumo, oltre che nella diversa quantificazione del costo orario della manodopera, e puntualizzando che la sua minore quantificazione della tariffa oraria della manodopera è comunque tratta dal costo medio del mercato locale della zona di Bologna (ove risiede il danneggiato ed opera parte attrice) per l'anno 2009 (v. pag. 8 della relazione).

Dagli atti di causa emerge inequivocabilmente che il C.T.U. ha quantificato le ore di manodopera (32), il costo orario della manodopera (euro 35,00) ed i materiali di consumo (euro 185,00) in misura inferiore tanto al riparatore (49 ore al costo di euro 38,50 ciascuna ed euro 400,00 di materiali di consumo) quanto al perito Allianz (40,33 ore al costo di euro 35,00 ciascuna ed euro 396,74 IVA compresa di materiali di consumo), mentre non ha fornito alcuna quantificazione dello smaltimento rifiuti a fronte dei 34,00 euro quantificati dal perito Allianz e dei 37,00 euro quantificati dal riparatore.

51/5

Dal prospetto della Confartigianato di Bologna, prodotto dalla parte attrice, risulta che la massima tariffa oraria di manodopera applicata nell'anno solare 2010 (nel quale sono state eseguite le riparazioni *de quibus*) ammonta ad euro 44,00 oltre IVA e la tariffa massima dello smaltimento rifiuti ammonta ad euro 38,00, mentre il costo dei materiali di consumo varia da un minimo di euro 13,00 ad un massimo di euro 22,15 a seconda che si tratti di smalto monostrato, doppio strato o doppio strato acqua ed a seconda del numero di ore impiegate per la verniciatura (meno di 7 ore, tra 7 e 17 ore ovvero più di 17 ore).

Alla luce delle risultanze del suddetto prospetto, tanto il costo orario della manodopera quanto il costo dello smaltimento rifiuti applicati dalla parte attrice appaiono corretti e non eccessivi, per cui ritiene questo giudice, discostandosi dalle conclusioni del C.T.U., di riconoscere in favore della parte attrice gli importi da essa applicati; in ogni caso, ammesso e non concesso che esistano nella provincia di Bologna piccole e medie imprese di riparazione di veicoli, per lo più non aderenti a Confartigianato, che praticano prezzi inferiori, ritiene questo giudice di aderire all'orientamento della giurisprudenza di merito secondo cui, nel caso di incidente stradale, le spese sostenute per la riparazione dell'autoveicolo (sempre che esse si pongano in rapporto causale con i danni effettivamente riconducibili al sinistro) devono essere rimborsate al danneggiato integralmente, non essendo da lui esigibile (a meno che non sia egli stesso un professionista nel settore) la scelta dell'esercizio che pratici i prezzi più modici, considerato in particolare il carattere fiduciario del servizio richiesto (cfr. Pret. Torino 21.11.1980 in *Resp. civ. e prev.*, 1981, 612).

In ordine al numero di ore necessarie per eseguire le riparazioni *de quibus*, premesso che, naturalmente, in tanto si riduce il monte ore in quanto più sono le persone fisiche (titolare e/o soci e/o dipendenti dell'impresa di riparazione) che, in concreto, si suddividono i lavori, e che le 49 ore indicate nella fattura emessa dalla parte attrice corrispondono, con lieve approssimazione per eccesso (1 unità), al fermo tecnico di 6 giorni indicato dal perito Allianz (8 ore lavorative giornaliere $\times 6 = 48$), il C.T.U. neppure specifica se, nel quantificarle in 32 ore complessive, fa riferimento ad un'organizzazione media di personale addetto (ma in tal caso avrebbe dovuto quantificare il numero medio delle persone che si dividono i lavori, e tanto meno ciò ha fatto) ovvero se ritiene che anche un solo addetto sia in grado di svolgere in 32 ore tutti i lavori *de quibus*, ovvero ancora se, a suo giudizio, parte attrice, nell'indicare 49 ore, abbia inteso "lucrare" sui c.d. "tempi morti" (ore di chiusura serale e notturna dell'esercizio, ore di pausa pranzo, ore di sospensione dei lavori in attesa dell'acquisizione, mediante acquisto presso terzi, dei pezzi nuovi di carrozzeria non immediatamente disponibili presso il magazzino dell'esercizio), coinvolgendo anch'essi nel conteggio; parte attrice, dal canto suo, non ha prodotto alcuna propria visura CCAA od altro similare documento comprovante o meno la circostanza (della quale pertanto non è dato sapere) che il Maccari non ha dipendenti addetti specificamente alle riparazioni dei veicoli ovvero ne ha un numero assai esiguo in rapporto al volume di lavoro giornaliero.

Alla luce delle suddette considerazioni, si ritiene di determinare, in via equitativa, in n. 40 le ore complessivamente necessarie per eseguire tutte le riparazioni *de quibus* (numero, oltretutto, quasi esattamente corrispondente a quello indicato dal perito Allianz, nonché quasi esattamente corrispondente alla media tra quello indicato dal C.T.U. e quello indicato in fattura).

Si ritiene infine corretta la quantificazione in euro 400,00 del costo dei materiali di consumo, essendosi notevolmente avvicinato a tale cifra lo stesso perito Allianz e non avendo il C.T.U. analizzato questa specifica voce motivando la differente quantificazione di euro 185,00.

Il risarcimento dovuto al danneggiato a titolo di rimborso delle spese di riparazione del veicolo ammonta pertanto complessivamente ad euro 3677,00 oltre IVA (4412,40 IVA compresa), di cui euro 1700,00 per sostituzioni, euro 1540,00 per manodopera (euro 38,50 \times 40 ore di lavoro), euro 400,00 per materiali di consumo ed euro 37,00 per smaltimento rifiuti.

Nulla si riconosce a titolo di risarcimento del fermo tecnico, non avendo parte attrice dedotto, e tanto meno documentato, l'indisponibilità, durante le riparazioni della Renault Avantime, di altri veicoli da parte del Parlapiano (il quale neppure risulta avere preso a noleggio vetture sostitutive), né quantificato i costi fissi sostenuti dal Parlapiano in relazione alla proprietà del veicolo (assicurazione RCA e tassa di circolazione in particolare), con la conseguenza che questo giudice non dispone di elementi minimi sufficienti per quantificare questa tipologia di danno.

Si riconosce invece l'ulteriore risarcimento di euro 600,00 a titolo di rimborso delle spese di assistenza tecnica fornita nella fase stragiudiziale dallo studio professionale di infortunistica stradale Bizeta 2006 S.n.c. di Franco Zucchini & C., tenuto conto dei principi enunciati dalla Suprema Corte (cfr., in particolare, Cass. Civ., Sez. III, 21.1.2010 n. 997) e ritenuta, anche in via equitativa, la congruità del suddetto importo alla luce del lavoro svolto quale risulta dalla documentazione agli atti.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando, dichiarata la responsabilità esclusiva del convenuto Papa Vincenzo in ordine al sinistro per cui è causa, visto l'art. 149 D.lgs. 209/05, condanna la convenuta Allianz S.p.a. a pagare all'attore ~~XXXXXXXXXX~~, quale titolare dell'impresa individuale "Autocarrozzeria ~~XXXXXXXXXX~~", nonché quale cessionario dei diritti del danneggiato ~~XXXXXXXXXX~~, a titolo di integrale risarcimento dei danni patrimoniali sofferti da quest'ultimo, la somma complessiva di euro 5012,40 (di cui euro 4412,40 per spese di riparazione del veicolo danneggiato ed euro 600,00 per spese di assistenza tecnica stragiudiziale), oltre interessi al tasso legale ex art. 1284 c.c. dal 2.10.2009 al saldo, nonché alla refusione, in favore dell'attore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano complessivamente in euro 2215,00, di cui euro 215,00 per esborsi ed euro 2000,00 per compensi professionali, oltre IVA e CAP come per legge ed oltre euro 300,00 per spese di C.T.P. ed euro 360,00 per spese straordinarie di C.T.U. sostenute ai fini dell'ispezione diretta del veicolo da parte del C.T.U., oltre al compenso professionale di spettanza del C.T.U., come liquidato nel decreto ex art. 82 D.P.R. 115/02 emesso da questo giudice il 29.9.2011, se e nella misura in cui sia stato anticipato dall'attore.

Sentenza provvisoriamente esecutiva *ex lege*.

Costi deciso in Firenze addì 31.1.2013



IL GIUDICE DI PACE
Dot. Marco Bombi

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI FIRENZE
Depositato in Cancelleria il 31/1/2013
Il CANCELLIERE
Dot.ssa Stefania Mazzanti